



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV

Protocollo Generale - U

N. 0009886

del 03/07/2019



il Direttore


Gestione WEB

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Sezione
Al Direttore della Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio
Al Responsabile del Centro Servizi Contabilità e Bilancio
Al Responsabile del Centro Servizi per le attività
a supporto della Ricerca
Al Responsabile del Centro Servizi Patrimonio e Infrastrutture
Al Settore Affari Legali e Contenzioso
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 113/2019 del 11/06/2019 – Allegato Q al Verbale n. 05/2019 concernente: Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Università degli Studi di Camerino.

Dott. Giovanni TORRE




Delibera n. 113/2019

Allegato Q al Verbale n. 05/2019

Oggetto: Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Università degli Studi di Camerino.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";
- VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificato con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017 e n. 501/2017 del 21 dicembre 2017, pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018), in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA *"omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali"*;
- VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 45/2018 del 21/2/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e, in particolare, l'art. 39 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: *"I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative"*;
- VISTO il Regolamento del Personale emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, emanato con Decreto del Presidente n. 119/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- VISTA la propria Delibera n. 3/2019 del 31/01/2019, avente ad oggetto la ratifica della Convenzione sottoscritta con l'Università degli Studi di Camerino per il finanziamento di una Borsa di Dottorato per il XXXIV ciclo - a.a. 2018-2019;
- TENUTO CONTO che l'Università degli Studi di Camerino e l'INGV considerano di fondamentale importanza tale collaborazione, finalizzata a favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e di rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca e a collaborazioni scientifiche, con il fine di contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate, attraverso l'appoggio ai corsi di studio universitari, alle scuole di specializzazione e ai master e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo delle proprie risorse e laboratori, sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;



- VISTO che la partecipazione alla Convenzione di che trattasi comporta un contributo annuo di euro 30.000,00, che trova la copertura finanziaria nel capitolo di bilancio 1.04.01.01.999 e presenta la necessaria disponibilità;
- VALUTATA, dunque, l'opportunità di sottoscrivere la Convenzione con l'Università degli Studi di Camerino;
- CONSIDERATO che le Parti, con la presente Convenzione, realizzano una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'istituzione di una sede dell'INGV presso la Scuola di Scienze e Tecnologie, Sezione di Geologia, sita in Camerino, alla Via Gentile III da Varano n. 7;
- VISTO il parere favorevole del Direttore di Dipartimento,

DELIBERA

L'approvazione dello schema della Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Università degli Studi di Camerino, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 11/06/2019

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

CONVENZIONE TRA

- **L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO** (di seguito UNICAM), con sede legale in Camerino, Piazza Cavour 19 F , 16, Codice Fiscale 81001910439, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Claudio Pettinari, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2019;
- **L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA** (di seguito INGV), con sede in Roma, via di Vigna Murata n° 605, Codice Fiscale 06838821004, rappresentato dal suo Presidente prof. Carlo Doglioni, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data _____;

PREMESSO CHE

- l'INGV è stato istituito con il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999, in particolare l'art. 2 comma 1, 2 e 3 ne definisce le attività;
- l'INGV, è il centro primario della ricerca scientifica nazionale in ambito geofisico e vulcanologico;
- l'INGV è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- le origini dell'INGV coincidono con le origini della ricerca geofisica e vulcanologica in Italia;
- l'INGV rappresenta il maggiore raggruppamento di ricerca geofisica a livello europeo, e, fin dalla sua nascita, ha sviluppato importanti sinergie di ricerca su tutte le linee che caratterizzavano gli istituti che vi erano confluiti;
- in particolare, l'INGV ha fortemente sviluppato la ricerca italiana nei seguenti ambiti: in sismologia, in vulcanologia, in geochimica, in geotermia,

in geomagnetismo, in aeronomia, in climatologia e in oceanografia;

o l'INGV quale istituto di ricerca geofisica e vulcanologica, anche a livello mondiale, promuove la sinergia tra gli enti di fama internazionale per lo studio e la ricerca delle evoluzioni della terra e degli eventi ad essa connessi;

o l'INGV, come previsto dal proprio Statuto e in particolare all'art. 2 comma 2 lettera a) "*... (omissis) promuove e svolge attività di ricerca sulla Terra: - il rilevamento sistematico, mediante reti e osservatori multiparametrici, della struttura e funzionamento del pianeta, nelle sue componenti solida e fluida, la conduzione di specifici laboratori, le analisi delle osservazioni finalizzate al monitoraggio e alla modellazione di processi naturali della Terra, la raccolta e l'analisi dei dati che contribuiscano al miglioramento delle conoscenze del sistema, finalizzati anche alla protezione civile e ambientale, - il monitoraggio e lo studio degli effetti delle attività umane sulla Terra;*";

o l'INGV, come previsto dal proprio Statuto e in particolare all'art. 2 comma 2 lettera e) "*... (omissis) pubblica riviste e collane editoriali; svolge attività didattica, di formazione e di tutorato, anche con università e istituti di alta formazione in Italia e all'estero;*";

o l'INGV, come previsto all'art. 16 del proprio Statuto, si articola in Dipartimenti, Sezioni e Centri;

o l'art. 20 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 45 del 21/02/2018, disciplina le "Sedi distaccate" dell'INGV;

o l'INGV s'impegna a mantenere il più elevato livello scientifico e tecnico, anche attraverso le proprie Sezioni, compatibilmente con i mezzi finanziari

a propria disposizione, promuovendo lo sviluppo delle attrezzature e garantendone l'efficienza operativa;

o l'INGV, intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca e a collaborazioni scientifiche, con il fine di contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate, attraverso l'appoggio ai corsi di studio universitari, alle scuole di specializzazione e ai master e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo delle proprie risorse e laboratori, sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;

o l'INGV considera uno dei compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;

o le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale ed è compito delle stesse elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti extrauniversitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;

o le Università e l'INGV condividono la presenza delle Sedi INGV nell'ambito dei Dipartimenti Universitari, al fine di assicurare alle attività universitarie l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata dell'INGV e di favorire il loro coordinamento con le attività dei Dipartimenti presso cui hanno sede;



- o lo Statuto di UNICAM prevede che l'Università contribuisca, tramite l'impegno nell'ambito della ricerca, della didattica e dell'alta formazione, alla crescita scientifica, culturale e civile, della comunità locale, nazionale e internazionale e persegua una collaborazione attiva con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle professioni;
- o in particolare, la Scuola di Scienze e Tecnologie di UNICAM collabora da lungo tempo con l'INGV, in particolare nel settore della Geologia dei Terremoti e della Vulcanologia con la partecipazione congiunta a progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche a diffusione internazionale;
- o UNICAM e INGV hanno in essere una convenzione per il finanziamento di n.2 (due) borse di dottorato per il corso di Dottorato di ricerca in SCIENCE AND TECHNOLOGY: PHYSICAL AND CHEMICAL PROCESSES IN EARTH SYSTEMS (34th cycle);
- o il Personale INGV fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato in SCIENCE AND TECHNOLOGY: PHYSICAL AND CHEMICAL PROCESSES IN EARTH SYSTEMS della School of Advanced Studies di UNICAM;
- o UNICAM è co-firmataria del "Patto regionale per la ricostruzione e lo sviluppo della Regione Marche", e partecipa a diversi progetti individuati dal progetto finanziato dal Consiglio Regionale Assemblea Legislativa delle Marche "Nuovi sentieri di sviluppo delle aree interne dell'Appennino Marchigiano";
- o UNICAM, INGV, GSSI e INFN sono partners del Consorzio di Ricerca "REDI – Reducing Risks of Natural Disasters", con UNICAM capofila.
- o l'INGV ha interesse a collaborare attivamente nei progetti previsti dal "Patto

regionale per la ricostruzione e lo sviluppo della Regione Marche” e intende conferire continuità alle attività intraprese nell’ambito del Consorzio “REDI – Reducing Risks of Natural Disasters” con l’Università capofila del consorzio;

- o l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano stipulare accordi per disciplinare in collaborazione attività di interesse comune.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE:

ART. 1

1.1. – Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2

2.1 – UNICAM ospita l’INGV presso la Scuola di Scienze e Tecnologie (di seguito Scuola), Sezione di Geologia, sita in Camerino, alla Via Gentile III da Varano n.7, a far data dalla sottoscrizione della presente Convenzione da ambo le parti.

ART. 3

3.1 – L’esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l’INGV, al Presidente, ovvero a suo delegato; per quanto riguarda UNICAM, al Direttore della Scuola di Scienze e Tecnologie.

3.2 – I soggetti di cui al precedente comma 1 procederanno d’intesa a verifiche periodiche sullo stato di attuazione della presente Convenzione, dandone comunicazione ai rispettivi Organi Direttivi.

ART. 4



4.1 – I programmi annuali di ricerca della Sede sono approvati e finanziati dal Presidente dell'INGV, sentito il Direttore della Scuola di UNICAM in ordine alla disponibilità di personale, attrezzature e locali secondo quanto previsto ai successivi artt. 5 e 6. La responsabilità della loro attuazione è affidata a Prof. Emanuele Tondi, nominato Responsabile della Sede.

ART. 5

5.1 – Il Direttore della Sede comunica annualmente al Direttore della Scuola di UNICAM i programmi di ricerca approvati e finanziati dall'INGV che si svolgeranno nell'ambito della Scuola.

5.2 – Qualora la Scuola o UNICAM decidano di attuare i piani di ricerca e di organizzare laboratori o centri, per svolgere attività attinenti ai fini istituzionali dell'INGV, con personale e finanziamenti propri, si impegnano a darne comunicazione alla Sezione di Unicam, nel quadro della presente Convenzione, e a consultarsi per eventuali realizzazioni comuni.

ART. 6

6.1 – L'INGV, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consente alla Scuola, previo accordo col Responsabile della Sede e compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, e dei propri servizi tecnici locali e nazionali.

6.2 – Il Direttore della Scuola di UNICAM, compatibilmente con le esigenze di ricerca e di supporto alla didattica della Scuola, consente all'INGV l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici, di arredi, di impianti e di locali della Scuola stesso.

6.3 – Le attrezzature scientifiche e tecniche, e i servizi tecnici dell'INGV messi a disposizione della Scuola sono indicati per categoria nell'Allegato n. 1.

ST 9

6.4 – Le attrezzature e tecniche, i servizi tecnici, gli arredi e gli impianti della Scuola messi a disposizione dell'INGV sono indicati per categoria nell'Allegato n. 2.

6.5 – Eventuali variazioni degli Allegati n. 1 e n. 2 saranno adottate in conformità alle esigenze delle parti, previo accordo tra le parti.

6.6 – Ove nello sviluppo dei propri programmi, l'INGV ritenesse opportuna l'installazione presso UNICAM di nuovi impianti, mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti si consulteranno in vista di una eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative.

6.7 – Qualora si ravvisasse l'opportunità di estendere la collaborazione oggetto della presente Convenzione con altre Scuole o strutture di Unicam, le parti si consulteranno in ordine alla stipulazione di uno specifico Protocollo Aggiuntivo.

ART. 7

7.1 – UNICAM consente all'INGV, a norma dei precedenti artt. 2 e 6, l'uso dei locali indicati nelle planimetrie di cui all'Allegato n. 3.

7.2 – Eventuali variazioni agli spazi in uso all'INGV, di cui all'Allegato n. 3 saranno adottate in conformità alle esigenze dell'INGV e della Scuola, previo accordo tra i Direttori e relativa autorizzazione di UNICAM.

7.3 – UNICAM garantisce la copertura assicurativa per il rischio di incendio per i locali di cui all'allegato n.3. L'INGV garantisce la copertura assicurativa per i rischi di incendio o furto dei propri beni, nonché la copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile.

7.4 – L'INGV provvede, sentito il Direttore della Scuola di UNICAM, a disciplinare le modalità di accesso ai locali assegnati in uso allo stesso Istituto.



7.5 – L'INGV e il Direttore della Scuola di UNICAM determineranno, altresì, d'intesa, le modalità di accesso alle aree, nonché alle officine e ai laboratori comuni.

7.6 – UNICAM cura, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti generali, dei servizi ad essi attinenti e degli arredi della Scuola messi a disposizione dell'INGV in via non esclusiva.

7.7 – L'INGV, relativamente agli spazi in uso esclusivo, cura a proprie spese la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti e quella straordinaria degli impianti, impegnandosi a trasmettere ad UNICAM copia della documentazione e dei certificati rilasciati dalle imprese incaricate delle opere.

7.8 – Gli obblighi relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza dei locali e degli edifici, nonché delle infrastrutture e relativi impianti, assegnati in uso all'INGV, restano a carico di UNICAM, in quanto tenuta alla loro manutenzione.

Gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 relativamente ai predetti interventi si ritengono assolti da parte del Direttore della Sezione con la richiesta del loro adempimento all'Università competente (D. Lgs. n. 81/08 art. 18, comma 3 ed eventuali successive modificazioni).

Ferme restando le responsabilità di cui ai punti precedenti, laddove le Parti ravvisano l'interesse reciproco a procedere nell'assolvimento degli adempimenti di cui al presente comma attraverso azioni congiunte, potranno stabilire le modalità d'intervento mediante Accordi specifici.

7.9 – Eventuali modifiche di destinazioni d'uso e/o interventi, da parte dell'INGV, di ristrutturazione dei locali, degli impianti e degli arredi messi a

disposizione della Sezione, per la migliore utilizzazione ai fini dell'attività di ricerca, devono essere autorizzati da UNICAM, previo assenso della Scuola, e fatto salvo il rilascio delle autorizzazione di legge.

L'INGV è in tal caso responsabile per gli aspetti di sicurezza relativi alla fase di realizzazione dei suddetti interventi nei luoghi di lavoro e relativi impianti ed è tenuto, alla fine dei lavori, alla consegna ad UNICAM delle necessarie dichiarazioni e certificazioni di conformità degli impianti, dei certificati di collaudo e delle ulteriori documentazioni prescritte dalle vigenti normative.

Inoltre, UNICAM al termine del presente atto è esonerata dal corrispondente qualsivoglia indennizzo e si riserva eventualmente il diritto di richiedere all'INGV il ripristino dei locali.

ART. 8

8.1 – UNICAM mette a disposizione dell'INGV i servizi e le utenze di cui agli Allegati n. 4 e n. 5. Eventuali variazioni agli Allegati n. 4 e n. 5 saranno adottate in conformità alle esigenze dell'INGV e della Scuola previo accordo tra le parti.

8.2 – L'INGV riconoscerà a UNICAM/Scuola:

a) il rimborso delle spese telefoniche effettuate nell'interesse e per conto dell'INGV, successivamente alla presentazione dei documenti di spese;

b) il rimborso delle eventuali spese, formalmente e preventivamente autorizzata dall'INGV, sostenute per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, speciali non pericolosi, da effettuarsi secondo le vigenti norme in materia e previa verifica della disponibilità finanziaria;

c) un contributo minimo annuo dell'importo di euro 30.000, per il finanziamento, ovvero il cofinanziamento di borse di dottorato, assegni di

laureati aggiuntivi, ovvero spese relative alle collaborazioni scientifiche tra le parti;

d) il contributo annuale di cui alla predetta lettera c) sarà dell'importo complessivo di euro 10.000,00, ove l'INGV in quell'anno assegna borse di dottorato e/o ad assegni di ricerca, all'Università degli studi di Camerino.

ART. 9

9.1 – L'importo dei contributi di cui al precedente art. 8.2, lett. c) è determinato annualmente dagli Organi Direttivi dell'INGV.

9.2 – Gli importi versati e relativi a borse di dottorato e/o ad assegni di ricerca e/o a tecnici laureati, ovvero di collaborazioni scientifiche non attivate, o comunque non erogati in tutto o in parte, saranno restituiti all'INGV ovvero detratti dall'importo da versare nell'anno successivo, a scelta dell'INGV medesimo.

9.3 – Le parti procederanno annualmente a normare tutti gli aspetti relativi alle borse di dottorato, assegni di ricerca e tecnici laureati attivati con il contributo finanziario dell'INGV, mediante accordi per iscritto.

ART. 10

10.1 – UNICAM prende atto che l'INGV svolge i propri programmi utilizzando personale proprio, o personale dipendente da altri Enti comandato presso l'INGV.

10.2 – La lista del personale di cui al presente articolo, ed ogni sua variazione, è trasmessa, ove previsto, dall'INGV al Direttore della Scuola.

10.3 – UNICAM permette l'accesso alla sede Universitaria del personale INGV con le stesse regole in vigore per il personale universitario.

ART. 11

11.1 – Considerato che i programmi di ricerca dell'INGV possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca del personale universitario della Scuola e dell'attività didattica afferente alla Scuola, l'INGV potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favorevole della Scuola, assegnare annualmente, al suddetto personale, incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica gratuiti, alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui al vigente Disciplinare INGV, che disciplina altresì, il diritto del personale universitario a partecipare alla programmazione delle attività di ricerca dell'Istituto e a far parte dell'elettorato attivo e passivo negli Organi dell'INGV.

11.2 – L'espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica dev'essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti di UNICAM, nel rispetto delle vigenti disposizioni, salvo esonero dei carichi didattici secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento universitario.

11.3 – Gli incarichi di cui ai precedenti commi potranno essere assegnati anche a personale universitario in quiescenza, secondo modalità previste dal vigente Disciplinare dell'INGV, che, al riguardo, prende atto che UNICAM non assume alcun impegno per le risorse ed i locali necessari all'espletamento degli incarichi stessi.

11.4 – L'INGV prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica di UNICAM, nelle forme richiamate dal

D.P.R. n. 382/80, dal D. Lgs. N. 19/99 e dal D. Lgs. N. 381/99, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

11.5 – La Scuola può utilizzare, nel rispetto della normativa vigente personale dell'INGV, a supporto della propria attività scientifica e didattica, previo nulla osta dello stesso INGV e con il consenso dell'interessato. 11.6 – Il personale di ricerca dell'INGV, nell'ambito della propria attività istituzionale e nel rispetto delle disposizioni in materia, può tenere insegnamenti, gratuiti o retribuiti presso UNICAM, secondo le norme previste dai regolamenti di Ateneo e può far parte delle commissioni per gli esami di profitto e conclusivi dei corsi di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca. Può altresì far parte dei consigli di dottorato, senza diritto di voto, nonché delle commissioni di ammissione al dottorato e dei concorsi per assegni di ricerca e tecnici laureati.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia alla normativa vigente in materia.

11.6 UNICAM e l'INGV possono convenzionarsi per organizzare corsi di formazione permanente e/o ricorrente post-universitaria o nell'ambito della formazione integrata superiore.

11.7 – I professori e ricercatori UNICAM possono essere distaccati presso l'INGV per svolgere, per periodi predeterminati, attività di ricerca previa accettazione della struttura ospitante e autorizzazione del Consiglio della Scuola di afferenza. Durante il periodo di distacco il personale universitario:

- adempie ai doveri didattici e accademici secondo quanto stabilito da UNICAM;

- conserva lo stato giuridico, il trattamento economico e il diritto alle progressioni di carriera di UNICAM;

- è tenuto al rispetto delle normative vigenti nella struttura ospitante, applicando a tal fine le corrispondenze professore ordinario/dirigente di ricerca, professore associato/primo ricercatore, ricercatore universitario/ricercatore INGV;

- è ammesso a usufruire di fondi di ricerca della struttura ospitante e a partecipare ai suoi progetti di ricerca e attività di trasferimento tecnologico;

- può assumere responsabilità organizzative e di coordinamento di attività di ricerca presso la struttura ospitante.

Il personale di ricerca dell'INGV può essere distaccato presso la Scuola e i centri di ricerca di UNICAM per svolgere, per periodi predeterminati, attività didattica e di ricerca non istituzionale, ma di interesse dell'INGV cui afferisce.

Durante il periodo di distacco il personale dell'INGV:

- conserva lo stato giuridico, il trattamento economico e il diritto alle progressione di carriera dell'INGV;

- è tenuto al rispetto delle normative vigenti nella struttura ospitante, applicando a tal fine le corrispondenze dirigenti di ricerca/professore ordinario, primo ricercatore/professore associato, ricercatore INGV/ricercatore universitario;

- è ammesso ad usufruire dei fondi di ricerca della struttura ospitante ed a partecipare ai suoi progetti di ricerca e attività di trasferimento tecnologico;

- può assumere responsabilità organizzative e di coordinamento di attività di ricerca presso la struttura ospitante.

11.8 – Ciascuna Parte può consentire la partecipazione di personale dell'altra a corsi di formazione attivati per il proprio personale e da svolgersi presso la propria Struttura, comunicando all'altra i corsi che si svolgeranno e il numero dei posti eventualmente disponibili. Resta inteso che la Parte ospite sostiene i costi relativi alla partecipazione del proprio personale.

ART. 12

12.1 – L'INGV individua nel Direttore Generale il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Parimenti UNICAM individua il datore di lavoro nel Rettore.


I datori di lavoro di UNICAM e dell'INGV, anche tramite i rispettivi responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui contenuti riportati nei rispettivi documenti di sicurezza redatti a conclusione della valutazione dei rischi (D. Lgs. n. 81/08 art. 17, comma 1, lett. A e successive modifiche e integrazioni), emanando per l'effetto gli atti di rispettiva competenza.

12.2 – Per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, i due datori di lavoro, mediante scambio di corrispondenza, provvederanno ad individuare, prima dell'inizio delle attività, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

12.3 – Resta comunque inteso che eventuali oneri assicurativi obbligatori per legge a favore del predetto personale sono a carico di UNICAM.

UNICAM e INGV definiranno, tramite i propri competenti Servizi, le modalità atte ad evitare la duplicazione delle visite mediche.

UNICAM fornisce al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente dell'INGV le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi indicati agli artt. 18 comma 2) lettera d) e 40 del D. Lgs. N. 81/08 e loro successive modifiche e integrazioni.



12.4 – L'INGV è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale associato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva e individuale.

Parimenti, UNICAM è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale INGV che ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva e individuale.

12.5 – Laddove le Parti riconoscono che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Direttore della Scuola e l'INGV concordano le modalità intese a dare seguito comune a determinati adempimenti previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio, (ad esempio, la gestione delle emergenze e la redazione dei piani di emergenza, la designazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso, l'attivazione di organismi di controllo e verifica previsti dai SGSS – Sistemi di Gestione sulla Sicurezza e Salute, la formazione, la gestione dei rifiuti, redazione di un unico fascicolo informativo sui rischi specifici esistenti presso la Scuola per ospiti e/o ditte esterne etc.).

ART. 13

13.1 – Fermo restando quanto previsto dall'art. 65 del Decreto legislativo 10/02/2005 n° 30, *Codice della proprietà industriale*, i risultati delle attività svolte nel quadro della collaborazione di cui alla presente Convenzione coinvolgenti risorse di UNICAM e dell'INGV e che siano il frutto del contributo inventivo delle Parti, sono di titolarità comune secondo quote che saranno definite con Accordi dedicati. L'INGV e UNICAM s'impegnano reciprocamente a menzionare l'altra parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione. Qualora alle attività abbia partecipato anche personale di altre Istituzioni si procederà con appositi Accordi alla ripartizione delle quote di Proprietà Intellettuale e dei conseguenti diritti di sfruttamento patrimoniale tra le Parti interessate.

Il personale universitario associato all'INGV ai sensi del precedente art. 11 dovrà indicare sia l'appartenenza ad UNICAM sia l'associatura all'INGV in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.

13.2 – Ciascuna parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona o Ente non autorizzato dall'altra Parte, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di proprietà dell'altra Parte, che fossero stati comunicati in virtù della presente Convenzione e che al momento della comunicazione siano stati espressamente e per iscritto dichiarati di natura riservata, nonché ad osservare la riservatezza su fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti che derivino dall'attività di ricerca svolta in comune, la cui rivelazione potrebbe compromettere lo sfruttamento economico dei risultati della ricerca. I ricercatori che intendano pubblicare articoli che



contengano dati rivenienti dall'attività di ricerca svolta in comune devono pertanto trasmettere tali articoli con congruo anticipo ai soggetti di cui al comma 3.1., al fine di ottenere l'autorizzazione alla pubblicazione, che si intenderà concessa nel caso di mancata risposta entro 15 giorni dalla data della suddetta trasmissione.

ART. 14

14.1 – Per eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione, le Parti s'impegnano a porre in essere ogni sforzo di composizione amichevole delle stesse, anche ricorrendo ad apposita commissione ad hoc saranno in ogni caso risolte da un Collegio arbitrale, composto dal Rettore di UNICAM, dal Presidente dell'INGV e da un terzo membro nominato di comune accordo. Tale impegno non deve intendersi come clausola compromissoria e non configura in alcun modo un obbligo delle Parti di ricorrere all'arbitrato.

ART. 15

15.1 La presente Convenzione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le Parti.

ART. 16

16.1 – La presente Convenzione è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 15 Legge 241/1990, come modificato dal Decreto Legge n. 179/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012 e sarà sottoposta a registrazione ai sensi del DPR 131/86, artt. 5 e 9 della Tariffa Parte I, con spese pattuite a carico di UNICAM e INGV in parti uguali, con adempimento a carico di UNICAM.

ART. 17



17.1 – Ai sensi del Regolamento Ue 679/2016, recepito con D. Lgs. 101/2018,

le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente Convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla Convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo sia elettronico; la eventuale comunicazione dei dati sarà consentita dai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dallo stesso decreto Legislativo.

Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Letto, approvato e sottoscritto

UNICAM – Il Rettore

INGV – Il Presidente

